



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 46 del Consiglio Comunale

Oggetto: **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) -
SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P.
15/2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **ANDREIS GIORGIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C) - SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", siano stati modificati previsioni e istituti normativi in vigore fino all'11 agosto 2015.

Dato atto come tra le altre cose la legge abbia innovato per ciò che concerne la Commissione edilizia comunale ora disciplinata all'art. 9 che così recita;

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#)(Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#)(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. Omissis.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Evidenziato come le suddette previsioni diventano cogenti immediatamente cogenti ancorché a'sensi dell'art. 121, comma 4. "Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9" ovvero, come chiarisce la circolare interpretativa n.2/2015 redatta dal Servizio provinciale competente, entro lo stesso termine debbono essere riveste le composizioni anche delle Commissioni già nominate.

Dato atto come la CEC di Malè, nominata con atto giuntale n. 128 dd. 14.07.2015 sia la seguente:

Presidente:	sig. Bruno Paganini, Sindaco del Comune di Malè.
Membri:	arch. Alessandra Sandri. geom. Emiliano Gentilini arch. Italo Bertolini.
Membro di diritto:	Ceschi Mauro, Comandante Corpo VV.F. di Malè.
Segretario:	Mattia Manini, tecnico comunale.

Che risultando che dei componenti designati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 dd. 12.06.2015, uno è anche Consigliere, scatta nei suoi confronti il divieto di cui alla lett. c. comma 2 dell'art. 9 e per il Consiglio stesso l'obbligo di procedere a nuova nomina.

Che risultando previsto che almeno due componenti devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali detta condizione è ancora soddisfatta.

Evidenziato come a'sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 121 della L.P: 15/2015 sia stato pubblicato avviso per raccogliere eventuali candidature alla surroga.

Che nel periodo compreso tra il 23 settembre 2015 ed il 5 ottobre 2015, termine finale per la presentazione di eventuali indicazioni di disponibilità, sono ritualmente giunte due istanze con relativi curricula, opportunamente depositati in atti.

Dato atto come il sig. Gentilini Emiliano era espressione delle indicazioni formulate dal Gruppo di maggioranza, gruppo il quale deve procedere alla relativa surroga.

Sentita la proposta del Sindaco di nominare la signora Monica Zanella, istanza prot. n. 8947/6.3 dd. 05.10.2015, potendo la stessa vantare rispetto all'altra candidata un titolo superiore, ovvero laurea magistrale e iscrizione al relativo albo professionale.

Effettuata la votazione espressa è emerso il seguente risultato, voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione il Consiglio Comunale

d e l i b e r a

1. Di designare, per quanto esposto in premessa, quale nuovo rappresentante di nomina Consiliare in seno alla Commissione Edilizia Comunale di Malè la signora:
 - ing. Monica Zanella, iscritta all'Albo degli Ingegneri Iunior sez. B dell'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 3640.
2. Di dare atto che la stessa affianca i già designati arch. Bertolini Italo e arch. Sandri Alessandra, di cui il primo nominato in rappresentanza della minoranza.
3. Di dare atto che spetterà all'Esecutivo comunale formalizzare la variazione della composizione della Commissione Edilizia Comunale di Malè per le ragioni e nei termini di cui sopra.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.10.2015** al giorno **06.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **26.10.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 46 del Consiglio Comunale

Oggetto: **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) -
SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P.
15/2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **ANDREIS GIORGIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C) - SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", siano stati modificati previsioni e istituti normativi in vigore fino all'11 agosto 2015.

Dato atto come tra le altre cose la legge abbia innovato per ciò che concerne la Commissione edilizia comunale ora disciplinata all'art. 9 che così recita;

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#)(Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#)(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. Omissis.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Evidenziato come le suddette previsioni diventano cogenti immediatamente cogenti ancorché a'sensi dell'art. 121, comma 4. "Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9" ovvero, come chiarisce la circolare interpretativa n.2/2015 redatta dal Servizio provinciale competente, entro lo stesso termine debbono essere riveste le composizioni anche delle Commissioni già nominate.

Dato atto come la CEC di Malè, nominata con atto giuntale n. 128 dd. 14.07.2015 sia la seguente:

Presidente:	sig. Bruno Paganini, Sindaco del Comune di Malè.
Membri:	arch. Alessandra Sandri. geom. Emiliano Gentilini arch. Italo Bertolini.
Membro di diritto:	Ceschi Mauro, Comandante Corpo VV.F. di Malè.
Segretario:	Mattia Manini, tecnico comunale.

Che risultando che dei componenti designati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 dd. 12.06.2015, uno è anche Consigliere, scatta nei suoi confronti il divieto di cui alla lett. c. comma 2 dell'art. 9 e per il Consiglio stesso l'obbligo di procedere a nuova nomina.

Che risultando previsto che almeno due componenti devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali detta condizione è ancora soddisfatta.

Evidenziato come a'sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 121 della L.P: 15/2015 sia stato pubblicato avviso per raccogliere eventuali candidature alla surroga.

Che nel periodo compreso tra il 23 settembre 2015 ed il 5 ottobre 2015, termine finale per la presentazione di eventuali indicazioni di disponibilità, sono ritualmente giunte due istanze con relativi curricula, opportunamente depositati in atti.

Dato atto come il sig. Gentilini Emiliano era espressione delle indicazioni formulate dal Gruppo di maggioranza, gruppo il quale deve procedere alla relativa surroga.

Sentita la proposta del Sindaco di nominare la signora Monica Zanella, istanza prot. n. 8947/6.3 dd. 05.10.2015, potendo la stessa vantare rispetto all'altra candidata un titolo superiore, ovvero laurea magistrale e iscrizione al relativo albo professionale.

Effettuata la votazione espressa è emerso il seguente risultato, voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione il Consiglio Comunale

d e l i b e r a

1. Di designare, per quanto esposto in premessa, quale nuovo rappresentante di nomina Consiliare in seno alla Commissione Edilizia Comunale di Malè la signora:
 - ing. Monica Zanella, iscritta all'Albo degli Ingegneri Iunior sez. B dell'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 3640.
2. Di dare atto che la stessa affianca i già designati arch. Bertolini Italo e arch. Sandri Alessandra, di cui il primo nominato in rappresentanza della minoranza.
3. Di dare atto che spetterà all'Esecutivo comunale formalizzare la variazione della composizione della Commissione Edilizia Comunale di Malè per le ragioni e nei termini di cui sopra.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.10.2015** al giorno **06.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **26.10.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 46 del Consiglio Comunale

Oggetto: **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) -
SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P.
15/2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **ANDREIS GIORGIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C) - SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", siano stati modificati previsioni e istituti normativi in vigore fino all'11 agosto 2015.

Dato atto come tra le altre cose la legge abbia innovato per ciò che concerne la Commissione edilizia comunale ora disciplinata all'art. 9 che così recita;

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#)(Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#)(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. Omissis.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Evidenziato come le suddette previsioni diventano cogenti immediatamente cogenti ancorché a'sensi dell'art. 121, comma 4. "Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9" ovvero, come chiarisce la circolare interpretativa n.2/2015 redatta dal Servizio provinciale competente, entro lo stesso termine debbono essere riveste le composizioni anche delle Commissioni già nominate.

Dato atto come la CEC di Malè, nominata con atto giuntale n. 128 dd. 14.07.2015 sia la seguente:

Presidente:	sig. Bruno Paganini, Sindaco del Comune di Malè.
Membri:	arch. Alessandra Sandri. geom. Emiliano Gentilini arch. Italo Bertolini.
Membro di diritto:	Ceschi Mauro, Comandante Corpo VV.F. di Malè.
Segretario:	Mattia Manini, tecnico comunale.

Che risultando che dei componenti designati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 dd. 12.06.2015, uno è anche Consigliere, scatta nei suoi confronti il divieto di cui alla lett. c. comma 2 dell'art. 9 e per il Consiglio stesso l'obbligo di procedere a nuova nomina.

Che risultando previsto che almeno due componenti devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali detta condizione è ancora soddisfatta.

Evidenziato come a'sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 121 della L.P: 15/2015 sia stato pubblicato avviso per raccogliere eventuali candidature alla surroga.

Che nel periodo compreso tra il 23 settembre 2015 ed il 5 ottobre 2015, termine finale per la presentazione di eventuali indicazioni di disponibilità, sono ritualmente giunte due istanze con relativi curricula, opportunamente depositati in atti.

Dato atto come il sig. Gentilini Emiliano era espressione delle indicazioni formulate dal Gruppo di maggioranza, gruppo il quale deve procedere alla relativa surroga.

Sentita la proposta del Sindaco di nominare la signora Monica Zanella, istanza prot. n. 8947/6.3 dd. 05.10.2015, potendo la stessa vantare rispetto all'altra candidata un titolo superiore, ovvero laurea magistrale e iscrizione al relativo albo professionale.

Effettuata la votazione espressa è emerso il seguente risultato, voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione il Consiglio Comunale

d e l i b e r a

1. Di designare, per quanto esposto in premessa, quale nuovo rappresentante di nomina Consiliare in seno alla Commissione Edilizia Comunale di Malè la signora:
 - ing. Monica Zanella, iscritta all'Albo degli Ingegneri Iunior sez. B dell'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 3640.
2. Di dare atto che la stessa affianca i già designati arch. Bertolini Italo e arch. Sandri Alessandra, di cui il primo nominato in rappresentanza della minoranza.
3. Di dare atto che spetterà all'Esecutivo comunale formalizzare la variazione della composizione della Commissione Edilizia Comunale di Malè per le ragioni e nei termini di cui sopra.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.10.2015** al giorno **06.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **26.10.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 46 del Consiglio Comunale

Oggetto: **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.) -
SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P.
15/2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **ANDREIS GIORGIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C) - SOSTITUZIONE COMPONENTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", siano stati modificati previsioni e istituti normativi in vigore fino all'11 agosto 2015.

Dato atto come tra le altre cose la legge abbia innovato per ciò che concerne la Commissione edilizia comunale ora disciplinata all'art. 9 che così recita;

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#)(Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#)(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. Omissis.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Evidenziato come le suddette previsioni diventano cogenti immediatamente cogenti ancorché a'sensi dell'art. 121, comma 4. "Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9" ovvero, come chiarisce la circolare interpretativa n.2/2015 redatta dal Servizio provinciale competente, entro lo stesso termine debbono essere riveste le composizioni anche delle Commissioni già nominate.

Dato atto come la CEC di Malè, nominata con atto giuntale n. 128 dd. 14.07.2015 sia la seguente:

Presidente:	sig. Bruno Paganini, Sindaco del Comune di Malè.
Membri:	arch. Alessandra Sandri. geom. Emiliano Gentilini arch. Italo Bertolini.
Membro di diritto:	Ceschi Mauro, Comandante Corpo VV.F. di Malè.
Segretario:	Mattia Manini, tecnico comunale.

Che risultando che dei componenti designati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 dd. 12.06.2015, uno è anche Consigliere, scatta nei suoi confronti il divieto di cui alla lett. c. comma 2 dell'art. 9 e per il Consiglio stesso l'obbligo di procedere a nuova nomina.

Che risultando previsto che almeno due componenti devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali detta condizione è ancora soddisfatta.

Evidenziato come a'sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 121 della L.P: 15/2015 sia stato pubblicato avviso per raccogliere eventuali candidature alla surroga.

Che nel periodo compreso tra il 23 settembre 2015 ed il 5 ottobre 2015, termine finale per la presentazione di eventuali indicazioni di disponibilità, sono ritualmente giunte due istanze con relativi curricula, opportunamente depositati in atti.

Dato atto come il sig. Gentilini Emiliano era espressione delle indicazioni formulate dal Gruppo di maggioranza, gruppo il quale deve procedere alla relativa surroga.

Sentita la proposta del Sindaco di nominare la signora Monica Zanella, istanza prot. n. 8947/6.3 dd. 05.10.2015, potendo la stessa vantare rispetto all'altra candidata un titolo superiore, ovvero laurea magistrale e iscrizione al relativo albo professionale.

Effettuata la votazione espressa è emerso il seguente risultato, voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione il Consiglio Comunale

d e l i b e r a

1. Di designare, per quanto esposto in premessa, quale nuovo rappresentante di nomina Consiliare in seno alla Commissione Edilizia Comunale di Malè la signora:
 - ing. Monica Zanella, iscritta all'Albo degli Ingegneri Iunior sez. B dell'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 3640.
2. Di dare atto che la stessa affianca i già designati arch. Bertolini Italo e arch. Sandri Alessandra, di cui il primo nominato in rappresentanza della minoranza.
3. Di dare atto che spetterà all'Esecutivo comunale formalizzare la variazione della composizione della Commissione Edilizia Comunale di Malè per le ragioni e nei termini di cui sopra.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.10.2015** al giorno **06.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **26.10.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
